



Dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021

Attenzione: la scadenza è stata PROROGATA al 30 SETTEMBRE 2022

Vedere FAQ ministeriali:

<https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Dichiarazione-telematica-dellimposta-di-soggiorno-FAQ/>

Il Ministero delle Finanze ha *finalmente* approvato il modello con cui i gestori delle strutture devono obbligatoriamente inviare, **entro il 30 settembre 2022**, i dati dell'imposta di soggiorno **2020 e 2021**.

La norma riguarda **anche** i gestori le cui strutture sono cessate dopo il 1° gennaio 2020.

La sorpresa sta nel fatto che la dichiarazione va presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate e non al Comune.

Il Comune, sulla base dei dati inseriti dai gestori nel software comunale nel corso degli anni 2020 e 2021, rende disponibile una procedura per la generazione di un fac-simile del modello che dovrà essere caricato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

A questo proposito, ad oggi 6 giugno 2022, sul sito del Dipartimento delle Finanze risulta che "I modelli possono essere trasmessi utilizzando i canali telematici (entratel/fisconline) che l'Agenzia delle entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento". Questa modalità di trasmissione è riferita agli intermediari abilitati (CAF, commercialisti).

L'Agenzia delle Finanze, inoltre, informa che dal prossimo 7 giugno 2022 nell'area riservata del proprio sito web sarà disponibile un servizio che consentirà agli utenti di predisporre e inviare direttamente la dichiarazione relativa agli anni di imposta 2020 e 2021.

Per seguire gli aggiornamenti pubblicati dall'Agenzia delle Entrate:

<https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno-per-gli-anni-di-imposta-2020-e-2021/>.

I gestori, entrando nel proprio profilo utente sul software comunale (<https://gardone-riviera.imposta-soggiorno.it/>), nel menù a sinistra trovano la voce "Modello Decreto Rilancio – Agenzia delle Entrate"; da lì è possibile creare un **fac-simile** in formato PDF delle dichiarazioni per gli anni 2020 e 2021 che dovranno essere poi essere caricate nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

Prima di creare il modello, **guardare attentamente il video** che si trova in alto a destra sulla pagina.

In fondo alla pagina ci sono i tasti per creare i modelli. All'interno del modello, in alto c'è il tasto per la visualizzazione delle istruzioni ministeriali.

Il fac-simile del modello creato può essere modificato, eliminato e ricreato quante volte si vuole, senza alcuna conseguenza.

Si invita, in ogni caso, a **controllare attentamente TUTTI i dati riportati nel modello fac-simile** in quanto la dichiarazione è presentata sotto la responsabilità del gestore: l'intervento del Comune, che fornisce un **riepilogo dei dati caricati dal gestore stesso**, è solo un ausilio e non esime da eventuali contestazioni dell'Agenzia delle Entrate.

In conclusione, si ricorda che **questo adempimento è stabilito e regolato dallo Stato** e implica un conferimento di dati analogo a quello della dichiarazione dei redditi.

Per questa ragione, **eventuali problematiche successive alla generazione del fac-simile da parte del software comunale** non potranno essere affrontate dalla Ditta che gestisce il software (Proxima Srl) o dal Comune.

Pertanto, nel caso se ne manifesti la necessità, la scelta più efficace sarà rivolgersi ad un CAF, ad un **commercialista** oppure al **servizio assistenza dell'Agenzia delle Entrate**.

Di quest'ultimo si riportano i numeri di contatto:

Assistenza telefonica (servizio attivo dal lunedì al venerdì: 9 – 17, festività nazionali escluse):

- da fisso: 800 90 96 96 (numero verde)

- da cellulare: 06 96668907 (costo in base al piano tariffario del proprio gestore)

- dall'estero: 0039 0696668933 (costo a carico del chiamante)

Sito Web: all'indirizzo <https://assistenza.agenziaentrate.gov.it> possono essere consultate le soluzioni ai problemi più frequenti, anche nelle ore in cui il servizio di assistenza telefonica non è operativo.

Riferimenti normativi:

- comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, inserito dall' art. 180, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, modificato dall'art. 25, comma 3-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.
- D.M. 29 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 2022.